

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECCHIO

Via XXV Aprile, 14 - 42027 Montecchio Emilia (RE) - Tel. 0522-864201

Cod. Mecc. REIC835001 - C. F. 91094350351 CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQLFO

Email: reic835001@istruzione.it **P.E.C.:** reic835001@pec.istruzione.it **Sito web:** www.icmontecchio.edu.it



VALUTAZIONE DEI RISCHI

per la sicurezza e la salute delle lavoratrici
gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento

ai sensi del D.Lgs. 151/01

"Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità"

Montecchio Emilia

SOMMARIO

SCHEDA GENERALE AZIENDALE	3
Gravidanza e lavoro	4
Il D.Lgs. 151 del 26.03.2001	5
ALLEGATO A	6
ALLEGATO B	7
ALLEGATO C	8
Valutazione dei rischi in relazione all'insorgere dello stato di gravidanza e durante la fase del puerperio e dell'allattamento	10
INSEGNANTE DI SCUOLA DELL'INFANZIA	13
INSEGNANTE DI SOSTEGNO	14
INSEGNANTE DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 ^o GRADO	15
INSEGNANTE DI EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 ^o GRADO	16
COLLABORATORE SCOLASTICO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	
COLLABORATORE SCOLASTICO NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 ^o GRADO	18
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO	19
PROCEDURA	20

RAGIONE SOCIALE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECCHIO EMILIA

Sede Istituto: INDIRIZZO Via XXV Aprile, n.14

C.A. p. 41027 COMUNE Montecchio Emilia

PROV. Reggio Emilia

TEL. 0522 864201


C.F. 91094350351

Dirigente Scolastico Prof. Elena Viale

La presente valutazione è stata effettuata da:

Datore di lavoro
(firma e timbro legale rappresentante)


Prof. Elena Viale _____

*Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Elena Viale*


In collaborazione con:

- Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione dei Lavoratori (Firma)

Ing. Andrea Muzzioli _____



- Medico Competente (Firma e timbro)

Dott.SSA Simona Vanni _____

Consultato il _____

- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Firma)
- _____

Gravidanza e lavoro

I fattori che possono creare alterazioni dello sviluppo del prodotto del concepimento sono innumerevoli e li possiamo suddividere in:

- fattori chimici (composti organici ed inorganici);
- fattori fisici (radiazioni ionizzanti, microonde, ultrasuoni, rumore, vibrazioni, alte e basse temperature);
- organizzazione del lavoro (fatica fisica e psichica, posture);
- organizzazione e stato dei servizi sociali (pendolarismo, ore di permanenza fuori casa);
- infezioni (virus, batteri, parassiti)', infortuni.

La gravidanza apporta delle essenziali modificazioni all'organismo materno che rendono la gestante e la puerpera maggiormente sensibile agli agenti tossici ed alla fatica fisica.

- Aumento della massa plasmatica e della portata cardiaca con un'intensificazione dell'apporto di sangue a favore degli organi del bacino e del distretto placentare,
- Aumento della frequenza e della profondità degli atti respiratori con aumento dell'assorbimento per via respiratoria di inquinanti volatili,
- Aumento del metabolismo basale (minimo consumo energetico per il mantenimento della circolazione, respirazione, tono muscolare, temperatura corporea); tutto questo porta a una diminuzione delle riserve energetiche durante la gestazione. Un'attività lavorativa che comporti quindi fatica fisica, già di per se stessa fattore di squilibrio, porta a rischi per il nascituro (prematurità e dismaturità)«

Altro dato interessante emerge da quei lavori che costringono a posizioni forzate per lungo tempo, soprattutto la stazione eretta, la cui azione si somma alla fisiologica stasi venosa a livello degli arti inferiori, causando un ulteriore ostacolo al ritorno venoso, edemi declivi e varici alle gambe.

Anche una continua posizione seduta può portare congestione pelvica causando varicocele pelvico, Una compressione statica a livello dell'utero gravidico comporta una scarsa ossigenazione della placenta e quindi del feto. La fatica fisica può determinare inoltre induzione o peggioramento di patologie della gestante, come per esempio la gestosi.

Per quanto riguarda l'apparato digerente, da un lato vi è la maggiore tendenza alla nausea ed al vomito e quindi all'eliminazione di eventuali sostanze nocive assunte per bocca; dall'altra vi è un rallentamento dei movimenti intestinali che espone la donna ad un aumentato assorbimento.

Gli effetti dannosi sul prodotto del concepimento da cause ambientali danno esiti diversi nel corso della gravidanza ed a volte è molto difficile riconoscerli ed effettuare una correlazione precisa tra la fonte di nocività e le sue conseguenze sul feto.

Si ricordano gli effetti:

- immediati quali l'aborto, la morte endouterina del feto e i parti prematuri'
 - riconoscibili alla nascita quali le malformazioni gravi'
- evidenziabili dopo mesi o anni quali modeste cardiopatie congenite e danni del sistema nervoso centrale;
- evidenziabili dopo molti anni quali carcinogenesi transplacentare (sviluppo di un tumore a vit di un'esposizione ad agenti cancerogeni ambientali durante la vita intrauterina .
- effetti evidenziabili nei g er i ni successive, difficili da correlare; riguardano le mutazioni delle cellule germinali dell'embrione.

Il D.Lgs. n° 151 del 26.03.2001

La precedente legislazione italiana sulle lavoratrici madri è raccolta nel "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" (D.Lgs 151/01).

Il CAPO II del Decreto Legislativo 151/01 prescrive infatti misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio.

Il Datore di Lavoro è tenuto a valutare i rischi per le lavoratrici madri, con particolare attenzione ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici ed ai processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C di seguito riportato.

A seguito dei risultati della valutazione specifica di cui sopra il Datore di Lavoro deve adottare le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro sposta la lavoratrice ad altre mansioni. Nel caso in cui anche questa soluzione non sia applicabile il servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del bambino.

ALLEGATO A

E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento di pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di seguito elencati:

A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262 ¹

A. quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

B. quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché ¹ alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;

- C. i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto'
- D. i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- E. i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- F. i lavori che comportano una stazione in piedi per più' di meta' dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- G. i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- H. i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni:
durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- A. i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- B. i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- C. i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- D. i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

ALLEGATO B

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO CUI ALL'ART. 7

A. Lavoratrici gestanti per tutto il periodo di gestazione

1. Agenti:

- a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
- b) agenti biologici: **toxoplasma; virus della rosolia**, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici: **piombo e suoi derivati**, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: **lavori sotterranei di carattere minerario**.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto.

1. Agenti:

a) agenti chimici: **piombo e suoi derivati**, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: **lavori sotterranei di carattere minerario**.

ALLEGATO C

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO PER CUI E' NECESSARIO EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare.

a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti'

b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi soprattutto dorsolombari;

c) rumore

d) radiazioni ionizzanti.

e) radiazioni non ionizzanti

f) sollecitazioni termiche;

g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in

cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'allegato II.

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'allegato II:

- a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE ,purché non figurino ancora nell'allegato II;
- b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) mercurio e suoi derivati;
- d) medicinali antimitotici;
- e) monossido di carbonio;
- f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi.

Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.

Valutazione dei rischi in relazione all'insorgere dello stato di gravidanza e durante la fase del puerperio e dell'allattamento

Nella realtà dell'Istituto Comprensivo di Montecchio Emilia le lavoratrici donne possono ricoprire le seguenti mansioni:

- INSEGNANTE DI SOSTEGNO
- INSEGNANTE DI SCUOLA DELL'INFANZIA
- INSEGNANTE DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1⁰ GRADO
- INSEGNANTE DI EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1⁰ GRADO
- INSEGNANTE DI EDUCAZIONE FISICA ALLA SCUOLA SECONDARIA
- COLLABORATORE SCOLASTICO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
- COLLABORATORE SCOLASTICO NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1⁰ GRADO
- IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

Per ognuna delle mansioni si è proceduto ad una valutazione dei rischi con particolare riguardo ad agenti fisici, biologici e chimici e tenendo conto delle particolari condizioni fisiologiche che lo stato di gravidanza, di puerperio e di allattamento comporta.

La valutazione è stata effettuata applicando la matrice di seguito descritta:

Scala delle probabilità P

Valore	Livello	Definizioni/ criteri
--------	---------	----------------------

4	Altamente probabile	<ul style="list-style-type: none"> • Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. <ul style="list-style-type: none"> • Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata dalla stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali dell'Azienda dell'ASL/ dell'ISPEL). • Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore
---	---------------------	---

3	Probabile	<p>La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in Azienda.</p>
2	Poco probabile	<p>La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	Improbabile	<p>La mancanza rilevata può provocare un danno per la concorrenza senza più eventi poco probabili indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.</p>

Scala dell' entità del danno D

Valore	Livello	Definizioni/ criteri
4	Gravissimo	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di Invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
2	Medio	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Esempio di Matrice di Valutazione del Rischio: $R = P \times D$

4	8	12	16
3	6	9	12
2	4	6	8
1	2	3	4

INSEGNANTE DI SCUOLA DELL'INFANZIA

FATTORI DI RISCHIO	NON CONFORMITÀ E MISURE DI PREVENZIONE	P	D	R
MANIPOLAZ. MANUALE OGGETTI	Gli insegnanti sono soggetti alla movimentazione manuale dei bambini specialmente nella sezione dei piccoli. Nonostante la presenza delle scalette per agevolare la salita dei bambini al fasciatoio e nonostante la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente aziendale, l'esposizione a tale rischio non è da considerarsi compatibile con l'insorgere dello stato di gravidanza .	2	3	6
CARICO DI LAVORO FISICO	E' significativo per gli insegnanti il rischio connesso al sovraccarico dell'apparato muscolo-scheletrico e dell'affaticamento posturale. Si ritiene pertanto che il carico di lavoro fisico e le problematiche posturali comportino rischi non compatibili con lo stato di gravidanza .	2	2	4
RISCHIO DI URTI SCIVOLAMENTO E CADUTA	La necessità assistere i bambini nel gioco e nelle attività all'aperto aumenta la probabilità di scivolamento, inciampo e caduta con conseguente possibilità di subire urti che possono pregiudicare la sicurezza del feto. L'esposizione a tale rischio non è da considerarsi compatibile con lo stato di gravidanza .	2	3	6
ESP. AD AGENTI CHIMICI	Rischio non significativo per chi ricopre la mansione di insegnante nella scuola dell'infanzia.	1	1	1
ESP. AD AGENTI BIOLOGICI	Nello svolgimento della normale attività il personale scolastico è esposto a rischio di natura biologica accresciuto rispetto alla media della popolazione in quanto l'utenza risulta particolarmente colpita da malattie esantematiche tipiche dei bambini in quella fascia di età; si consiglia la vaccinazione preventiva di tutte le insegnanti in età fertile contro la rosolia (o comunque il rubeo-test per accertare la presenza di anticorpi contro la rosolia). Gli insegnanti sono inoltre tenuti a cambiarsi e lavare i bambini più piccoli e sono esposti a rischio di contatto con liquidi potenzialmente infetti. La natura del rischio è tale da determinare l'interdizione dal lavoro anche per il periodo successivo al parto e fino a 7 mesi di età del bambino .	2	3	6
ESPOSIZIONE AL RUMORE	Non sono presenti sorgenti di rumore artificiale significative.	1	1	1
ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI	Non sono utilizzati utensili o mezzi che possano esporre gli addetti a vibrazioni meccaniche (su sistema mano-braccio o su corpo intero) con conseguente pericolo per la salute della gestante e del nascituro.	1	1	1



INTERDIZIONE IMMEDIATA DAL LAVORO E FINO A SETTE MESI DI ETÀ DEL BAMBINO

INSEGNANTE DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO

FATTORI DI RISCHIO	NON CONFORMITÀ E MISURE DI PREVENZIONE	P	D	R
MANIPOLAZ. MANUALE OGGETTI	Rischio non significativo per l'insegnante di scuola primaria e secondaria di primo grado.	1	1	1
CARICO DI LAVORO FISICO	Il carico di lavoro fisico per le insegnanti di scuola primaria e secondaria può ritenersi adeguato anche in stato di gravidanza.	1	1	1
RISCHIO DI URTI SCIVOLAMENTO E CADUTA	Rischio non significativo per l'insegnante di scuola primaria e secondaria di primo grado.	1	1	1
ESP. AD AGENTI CHIMICI	Rischio non significativo per chi ricopre la mansione di insegnante di scuola primaria e secondaria di primo grado.	1	1	1
ESP. AD AGENTI BIOLOGICI	Nello svolgimento della normale attività gli insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado sono esposti a rischio di natura biologica accresciuto rispetto alla media della popolazione in quanto l'utenza risulta più colpita da malattie esantematiche tipiche dei bambini in quella fascia di età: si consiglia la vaccinazione preventiva di tutte le educatrici in età fertile contro la rosolia (o comunque il rubeo-test per accertare la presenza di anticorpi contro la rosolia).	1	2	2
ESPOSIZIONE AL RUMORE	Non sono presenti sorgenti di rumore artificiale significative.	1	1	1
ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI	Non sono utilizzati utensili o mezzi che possano esporre gli addetti a vibrazioni meccaniche (su sistema mano-braccio o su corpo intero) con conseguente pericolo per la salute della gestante e del nascituro.	1	1	1



NESSUNA INTERDIZIONE

INSEGNANTE DI EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO


FATTORI DI RISCHIO	NON CONFORMITÀ E MISURE DI PREVENZIONE	P	D	R
MANIPOLAZ. MANUALE OGGETTI	Rischio non significativo per l'insegnante di scuola primaria e secondaria di primo grado.	1	1	1
CARICO DI LAVORO FISICO	Il carico di lavoro fisico per le insegnanti di scuola primaria e secondaria può ritenersi adeguato anche in stato di gravidanza.	1	1	1
RISCHIO DI URTI SCIVOLAMENTO E CADUTA	L'ambiente di lavoro (palestra scolastica) e l'impiego di attrezzi sportivi quali palloni espongono l'insegnante al rischio di subire urti e traumi che risulta non compatibile con lo stato di gravidanza .	2	2	4
ESP. AD AGENTI CHIMICI	Rischio non significativo per chi ricopre la mansione di insegnante di scuola primaria e secondaria di primo grado.	1	1	1
ESP. AD AGENTI BIOLOGICI	Nello svolgimento della normale attività gli insegnante di scuola primaria e secondaria di primo grado sono esposti a rischio di natura biologica accresciuto rispetto alla media della popolazione in quanto l'utenza risulta più colpita da malattie esantematiche tipiche dei bambini in quella fascia di età: si consiglia la vaccinazione preventiva di tutte le educatrici in età fertile contro la rosolia (o comunque il rubeo-test per accertare la presenza di anticorpi contro la rosolia).	1	2	2
ESPOSIZIONE AL RUMORE	Non sono presenti sorgenti di rumore artificiale significative.	1	1	1
ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI	Non sono utilizzati utensili o mezzi che possano esporre gli addetti a vibrazioni meccaniche (su sistema mano-braccio o su corpo intero) con conseguente pericolo per la salute della gestante e del nascituro.	1	1	1



INTERDIZIONE IMMEDIATA DAL LAVORO

PROCEDURA

Il Datore di lavoro informa le lavoratrici dell'obbligo di comunicare immediatamente in caso di gravidanza. Il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, adibisce la lavoratrice ad alter mansioni, qualora non possa eliminare il rischio, informa le lavoratrici e i loro RLS sulla valutazione del rischio e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione adottate



*Gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza


CONSEGNARE COPIA ALLE LAVORATRICI E

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECCHIO

Via XXV Aprile, 14 - 42027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522-864201

Cod. Mecc. REIC835001 - C. F. 91094350351 CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQLFO

Email: reic835001@istruzione.it **P.E.C.:** reic835001@pec.istruzione.it **Sito web:** www.icmontecchio.edu.it



VALUTAZIONE DEI RISCHI

per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento

comunicazione — informazione alle lavoratrici dipendenti e al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza

facsimile di comunicazione al datore di lavoro della condizione di
lavoratrice gestante, puerpere o in periodo di allattamento

**COMUNICAZIONE - INFORMAZIONE ALLE LAVORATRICI
DIPENDENTI E AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA**

Gent. Sig.ra.....

c/o I.C. Montecchio Emilia

Oggetto: miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Il D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001 prescrive misure per miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato.

Si invitano pertanto le lavoratrici che si trovano nelle condizioni sopra specificate, a comunicare ufficialmente (comunicazione scritta, vedi modulo allegato) il loro stato al datore di lavoro, affinché sia possibile adottare i necessari provvedimenti di tutela della loro salute e sicurezza.

Le misure di tutela prevedono il divieto di lavori che comportano, tra l'altro, . • trasporto e sollevamento di pesi; • stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro; • esposizioni a lavori insalubri, caratterizzati dalla presenza di: - inquinanti chimici (piombo, solventi, oli, polveri, ecc..) - inquinanti fisici (rumore, radiazioni ionizzanti, vibrazioni, ecc..) • lavori pericolosi su scale ed impalcature mobili e fisse.

In presenza di una lavoratrice gestante, puerpera o in periodo di allattamento che esegue lavorazioni vietate per il suo stato, il datore di lavoro:

- a) deve adibire la lavoratrice ad attività che non la esponano a rischi (attuando cambio mansione o modifica delle condizioni di lavoro) e comunicare la situazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro e al Servizio prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro dell'USL territorialmente competente;
- b) qualora non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni non a rischio o a modificare le condizioni di lavoro, deve comunicare ciò all'Ispettorato provinciale del lavoro e la lavoratrice anticiperà il periodo di interdizione del lavoro (verrà cioè autorizzata a non recarsi al lavoro ricevendo la retribuzione come durante il normale periodo di interdizione: da 2 mesi prima a 3 mesi dopo il parto).

Montecchio Emilia,.....

Il datore di lavoro

(firma)

Per ricevuta
la lavoratrice

**COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELLA
CONDIZIONE DI LAVORATRICE GESTANTE,
PUERPERA O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO**

Io sottoscritta _____
comunico, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D,Lgs. 151/01 di trovarmi nello stato di:

- gestante
- puerpera
- allattamento fino a 7 mesi dopo il parto

Montecchio Emilia,.....

la lavoratrice

(firma)

per ricevuta
Il datore di lavoro

(firma)

ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

LAVORATRICI GESTANTI, PUERPEREO IN PERIODO DI ALLATTAMENTO (Aggiornamento emergenza sanitaria COVID-19)

D.Lgs. 26 Marzo 2001 n 1 51 Tutela delle lavoratrici madri

- interdizione dal lavoro 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto, obbligatoria per tutte (con facoltà di slittamento di 1 mese, art. 12. Legge 53, 8 marzo 2000);
- interdizione anticipata per complicanze della gravidanza ("gravidanza a rischio, accertata dal ginecologo");
- allontanamento da rischi lavorativi vietati per legge (vedi norme collegate), per tutta la gravidanza e in molti casi anche per il periodo di sette mesi dopo, mediante modifiche della mansione e se ciò non sia possibile mediante interdizione dal lavoro come sopra;
- divieto di licenziamento ed altre tutele sociali nei periodi di interdizione.

D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026 **Regolamento di esecuzione della 1--30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.**

Stabilisce una serie di condizioni lavorative vietate in gravidanza e per alcune anche fino a sette mesi dopo il parto e rimanda inoltre a numerose altre norme quali: l'elenco dei lavori pericolosi, faticosi o insalubri per le donne ed i fanciulli (aggiornato con DPR 345/2000 su "a tutela dei minori e apprendisti); l'elenco delle lavorazioni con obbligo di sorveglianza sanitaria ex DPR 303/56; l'elenco degli agenti di malattie professionali, tutte condizioni vietate in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto.

D. Lgs 25 novembre 1996 n.645 **Recepimento della direttiva comunitaria 921851CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.**

La norma conferma tutti i divieti già espressi dalla Legge 1204/71 e norme collegate, ne aggiunge o aggiorna alcuni e soprattutto rende più rigorosa la gestione intra-aziendale della tutela, facendo obbligo al Datore di Lavoro di:

- valutare i rischi specifici per la gravidanza (vedi le successive tabelle);
- informarne preventivamente le lavoratrici,
- allontanare dai rischi le lavoratrici che abbiano informato il Datore di lavoro del proprio stato di gravidanza o puerperio, secondo le modalità già previste dalla Legge 1204/71 .

PER EVENTUALI ALTRE SITUAZIONI NON PREVISTE IN QUESTE NOTE SI CONSIGLIA DI CONSULTARE IL MEDICO COMPETENTE E/O IL SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE.

Le mansioni presenti all'interno dell'Istituto Comprensivo, nelle quali vengono occupati soggetti di sesso femminile sono le seguenti

1. UFFICI/AMMINISTRATIVI
2. COLLABORA TORICE SCOLASTICA
3. DOCENTE PRIMARIA E SECONDARIA
4. DOCENTE INFANZIA
5. INSEGNANTI DI SOSTEGNO

Per ogni mansione verranno descritti i rischi individuati, le possibili conseguenze che potrebbero derivare alla salute della donna e del bambino nel caso in cui la lavoratrice continuasse a svolgere tale mansione e verrà data dettagliata descrizione dei compiti cui sarà adibita la lavoratrice dal momento della comunicazione dello stato di gravidanza

Questa valutazione integra il documento di valutazione del rischio per le lavoratrici gestanti puerpere o in allattamento, già presente in azienda. In particolare, il dirigente scolastico, una volta verificata la sussistenza dell'idoneità a proseguire la mansione da parte della lavoratrice, sulla base del documento richiamato, dovrà effettuare un'ulteriore verifica sulla base del rischio di esposizione a COVID-19 come di seguito stabilito.

Il virus COVID-19 è attualmente classificato nel Gruppo 2 degli agenti biologici dell'Allegato XLVI del D.Lgs.81/08. Pur non essendo ancora pubblicate norme specifiche in merito alle misure da attivare per la tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento, le indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità richiamano ad una particolare attenzione nei confronti di queste lavoratrici, poiché sono note per essere a rischio con grave malattia virale. Tuttavia, ad oggi, i dati su COVID-19 non hanno mostrato un aumento del rischio in caso di gravidanza o allattamento, pertanto l'indicazione prevalente è quella di ridurre al minimo il contatto diretto o di assegnare compiti lavorativi che consentano alle lavoratrici di mantenere una distanza adeguata da altri lavoratori, e visitatori, o se possibile di smart working. Queste misure devono essere aggiuntive rispetto a quelle generali valide per tutti i lavoratori adottate dall'azienda per far fronte all'emergenza sanitaria.

La possibile esposizione a COVID-19 rientra tra i rischi di natura biologica. Essendo virus di gruppo 2, è inserito nell'Allegato C del D. Lgs. 151/01 "testo unico della maternità" e, come tale, soggetto ad una preventiva valutazione del rischio specifico per le donne che si trovano in stato di gravidanza o post-parto, che di seguito si riporta.

Istituto Comprensivo Di Montecchio Emilia

Nella scheda di valutazione riportata a seguire vengono definite ulteriori misure di tutela della maternità che vanno ad integrare quanto già indicato nel documento specifico redatto in conformità al D.Lgs. 151/01.

MANSIONE	RISCHI LAVORATIVI	RIFERIM. D.LGS.151/01	PERIODO DI RIFERIMENTO	MISURE DI TUTELA
Impiegate	Potenziale esposizione a contagio da virus Covid-19	Allegato C	Per tutta la durata dell'emergenza da Covid-19 in relazione alle indicazioni di Governo e Servizio Sanitario Nazionale: durante la gravidanza e l'allattamento fino a 7 mesi dopo il parto.	Lavoro di uffici back-office o eventuale adozione di modalità di lavoro agile (smart working o telelavoro, se la mansione lo consente, con attività da videoterminale). Divieto di effettuare attività che espongono la lavoratrice a rischio di contatto con il pubblico, visitatori o altri soggetti terzi. Nell'impossibilità di attuare quanto previsto sopra, astensione anticipata dal lavoro e fino a sette mesi dopo il parto.
Docenti di aula	Potenziale esposizione a contagio da virus Covid-19	Allegato C	Per tutta la durata dell'emergenza da Covid-19 in relazione alle indicazioni di Governo e Servizio Sanitario Nazionale: durante la gravidanza e l'allattamento fino a 7 mesi dopo il parto.	Non potendo garantire sempre il mantenimento del distanziamento interpersonale superiore a 100 cm è necessario un cambio mansione in ufficio o DAD. Nell'impossibilità di attuare quanto previsto sopra, astensione anticipata dal lavoro e fino a sette mesi dopo il parto.

<i>Insegnanti di sostegno</i>	Potenziale esposizione a contagio da virus Covid-19	Allegato C	Per tutta la durata dell'emergenza da Covid-19 in relazione alle indicazioni di Governo e Servizio Sanitario Nazionale: durante la gravidanza e l'allattamento fino a 7 mesi dopo il parto.	Non potendo garantire sempre il mantenimento del distanziamento interpersonale superiore a 100 cm è necessario un cambio mansione in ufficio, o DAD. Nell'impossibilità di attuare quanto previsto sopra, astensione anticipata dal lavoro e fino a sette mesi dopo il parto.
<i>Docenti scuola dell'Infanzia</i>	Potenziale esposizione a contagio da virus Covid-19	Allegato C	Per tutta la durata dell'emergenza da Covid-19 in relazione alle indicazioni di Governo e Servizio Sanitario Nazionale: durante la gravidanza e l'allattamento fino a 7 mesi dopo il parto.	Non potendo garantire sempre il mantenimento del distanziamento interpersonale superiore a 100 cm è necessario un cambio mansione in ufficio, o DAD. Nell'impossibilità di attuare quanto previsto sopra, astensione anticipata dal lavoro e fino a sette mesi dopo il parto.
<i>Collaboratrici scolastiche</i>	Potenziale esposizione a contagio da virus Covid-19	Allegato C	Per tutta la durata dell'emergenza da Covid-19 in relazione alle indicazioni di Governo e Servizio Sanitario Nazionale: durante la gravidanza e l'allattamento fino a 7 mesi dopo il parto.	Non potendo garantire sempre il mantenimento del distanziamento interpersonale superiore a 100 cm è non potendo manipolare sostanze chimiche è necessario un cambio mansione. Nell'impossibilità di attuare quanto previsto sopra, astensione anticipata dal lavoro e fino a sette mesi dopo il parto.

La condizione "lavoro in piedi" è vietata quando supera la metà dell'orario di lavoro.

Per tutte le mansioni indicate è fatto divieto l'uso del mezzo come autista per attività durante il servizio, è altresì consentito saltuariamente per servizio l'uso del mezzo come trasportato.

Normativa di riferimento

D.Lgs. 26 Marzo 2001 n 151 **Tutela delle lavoratrici madri**

- interdizione dal lavoro 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto, obbligatoria per tutte (con facoltà di slittamento di 1 mese, art.12. Legge 53, 8 marzo 2000);
- interdizione anticipata per complicanze della gravidanza ("gravidanza a rischio, accertata dal ginecologo");
- allontanamento da rischi lavorativi vietati per legge (vedi norme collegate), per tutta la gravidanza e in molti casi anche per il periodo di sette mesi dopo, mediante modifiche della mansione e se ciò non sia possibile mediante interdizione dal lavoro come sopra;

divieto di licenziamento ed altre tutele sociali nei periodi di interdizione.
D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026 **Regolamento di esecuzione della L.30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.**

Stabilisce una serie di condizioni lavorative vietate in gravidanza e per alcune anche fino a sette mesi dopo il parto e rimanda inoltre a numerose altre norme quali: l'elenco dei lavori pericolosi, faticosi o insalubri per le donne ed i fanciulli (aggiornato con DPR 345/2000 sulla tutela dei minori e apprendisti); l'elenco delle lavorazioni con obbligo di sorveglianza sanitaria ex DPR 303/56; l'elenco degli agenti di malattie professionali, tutte condizioni vietate in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto.

D. Lgs 25 novembre 1996 n.645 — **Recepimento della direttiva comunitaria 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.**

La norma conferma tutti i divieti già espressi dalla Legge 1204/71 e norme collegate, ne aggiunge o aggiorna alcuni e soprattutto rende più rigorosa la gestione intra-aziendale della tutela, facendo obbligo al Datore di Lavoro di :

- valutare i rischi specifici per la gravidanza (vedi le successive tabelle);
- informarne preventivamente le lavoratrici;
- allontanare dai rischi le lavoratrici che abbiano informato il Datore di lavoro del proprio stato di gravidanza o puerperio, secondo le modalità già previste dalla Legge 1204/71.

Nelle tabelle è indicato se il lavoro è consentito (SI, ed eventualmente con quali modifiche) oppure NO (con i richiami ai principali divieti posti dalle varie norme, nel qual caso il Datore di Lavoro deve provvedere a più radicali modifiche dei compiti lavorativi o se ciò fosse impossibile, all'interdizione dal lavoro, come prevista D.Lgs. 26 Marzo 2001 n 151.

La condizione "lavoro in piedi" è vietata quando supera la metà dell'orario di lavoro.

